

N° [REDACTED] R.G. Trib.
N° [REDACTED] R.G.N.R.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
PRIMA SEZIONE PENALE**

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, nelle persone dei signori

Dott. [REDACTED] Presidente

Dott. [REDACTED] Giudice

Dott. [REDACTED] Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 febbraio 2023 sulla "*istanza di restituzione nel termine e contestuale istanza di ammissione al rito abbreviato*" proposta nell'interesse dell'imputato [REDACTED]

OSSERVA

premesso che l'entrata in vigore della novella di cui al D. Lgs. 150/22 (30.12.2022) è avvenuta successivamente alla emissione del decreto che dispone il giudizio e ritenuto che la previsione di cui al comma 2 *bis* dell'art. 442 c.p.p. costituisca norma sostanziale più favorevole e sia pertanto soggetta alla disposizione di cui all'art. 2 c.p. e che, pertanto, la difesa dell'imputato [REDACTED] alla prima udienza utile ha richiesto la ammissione al giudizio abbreviato;

considerato che la disposizione relativa al trattamento sanzionatorio in sede esecutiva introdotta dall'art. 442, c. 2 *bis*, c.p.p. abbia senz'altro natura sostanziale e pertanto sia soggetta ad applicazione retroattiva ai sensi dell'art. 2 c.p.;

considerato tuttavia che le disposizioni che disciplinano la richiesta di accesso al rito hanno invece pacificamente natura processuale che non muta al mutare sostanziale della diminuzione premiale e che, pertanto, una volta intervenuta la preclusione ed in assenza di disciplina transitoria, l'imputato non potrà accedere al rito abbreviato;

ritenuto infatti che le preclusioni coesenziali all'ordine pubblico processuale non possono essere vanificate dalla prospettiva di un beneficio puramente ipotetico sottoposto alla duplice condizione di una sentenza di condanna e di una conseguente acquiescenza dell'imputato stesso;

ritenuto ancora che, laddove il legislatore ha inteso, per valutazioni di politica giudiziaria, superare le preclusioni processuali già intervenute, si è espressamente pronunciato come nel caso di cui all'art. 464 *bis* c.p.p. per la remissione in termini per formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o, in passato, per l'accesso al cd. patteggiamento allargato, quando fu introdotto e che l'assenza di disposizione transitoria consente di escludere una volontà legislativa nel senso della richiesta remissione in termini;

considerato infine che non è condivisibile la giurisprudenza di merito citata dal richiedente che ritiene mutuabile al caso che ne occupa i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità alla diversa fattispecie di effetto retroattivo della disposizione sostanziale più favorevole inerente l'effetto premiale una volta che il rito alternativo era già stato tempestivamente richiesto ed ammesso,

P.Q.M.

rigetta l'istanza e dispone procedersi oltre.

Milano, 2 marzo 2023

Il Presidente

DEPOSITATO IN UDIENZA

I Giudici